



ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' DIRITTO E PROGRESSO

Sede Legale Via Palestro 78 - 00185 ROMA

Tel. e fax 06/44361156;06/44360432

C.c.p. 88945001 – CF. 96240750586

Con una norma del decreto c.d. “Salva Italia” e, precisamente, il comma 25 dell’art.24 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214, il Governo (allora, Monti) aveva interamente bloccato, per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS.

Con sentenza n.70/2015, depositata il 30 aprile 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.24, comma 25, del D.L. n.201/2011, *“nella parte in cui prevede che <in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art.34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento>”*.

A seguito di ciò, l’Esecutivo, con D.L. 21.05.2015, n.65, pubblicato sulla G.U. del 21.05.2015, n.116, ha adottato disposizioni di *“attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”*, stabilendo, in sintesi, quanto segue:

- per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica avverrà come segue: a) nella misura del 100%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo¹ non superiore a tre volte il minimo I.N.P.S. (pari ad €1.500,00 circa); b) nella misura del 40%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra tre e quattro volte il minimo I.N.P.S. (da €1.500,00 ad €2.000,00 circa); c) nella misura del 20%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra quattro e cinque volte il minimo I.N.P.S. (da €2.000,00 ad €2.500,00 circa); d) nella misura del 10%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra cinque e sei volte il minimo I.N.P.S. (da €2.500,00 ad €3.000,00 circa); e) non saranno rivalutati i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a sei volte il minimo I.N.P.S.;
- per il 2014 e il 2015, gli importi corrisposti come sopra vengono incrementati del 20% e, per il 2016, del 50%.

¹ Per colui che sia titolare di più pensioni, gli assegni si cumulano ai fini dell’inquadramento e dell’applicazione degli scaglioni previsti dal D.L. n.65/2015.

Precisa il comma 3 dell'art.1 del D.L. n.65/2015, che *“Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015”*.

Gli incrementi sopra indicati determineranno gli importi mensili delle pensioni sui quali saranno poi (ri-) calcolate le percentuali di perequazione stabilite (e applicate) per il 2014, 2015 e 2016, di cui all'art.1, comma 483, della Legge 27.12.2013, n.147².

A decorrere dal 2017, torneranno in vigore le disposizioni di cui all'art.69 della legge 23.12.2000, n.388³.

In un precedente comunicato, s'è già evidenziato come la decisione dell'Esecutivo, di non procedere al rimborso integrale di quanto dovuto a tutti i pensionati a seguito dell'intervento della Consulta, risulti elusiva ed in urto con la sentenza n.70/2015 e, più in generale, con i principi enucleati dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Basti considerare che, in base ai calcoli effettuati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, un pensionato, titolare di trattamento di quiescenza pari ad €.1.600,00 lordi circa, ovvero a 3,5 volte il trattamento minimo I.N.P.S., dovrebbe ricevere, a titolo di arretrati di rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (primi otto mesi), l'importo complessivo di €.3.700,00 circa, mentre invece, per effetto del

² L'art.1, comma 483, della Legge 27.12.2013, n.147 prevede che, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.34, comma 1, della Legge 23.12.1998, n.448, è riconosciuta:

- nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

³ L'art.69 della Legge 23.12.2000, n.388 prevede che l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23.12.1998, n.448:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

meccanismo introdotto dal D.L. n.65/2015, riceverà il prossimo agosto un'*untantum* di soli €.700,00 circa. Com'è facile intuire, il pregiudizio risulterà crescente per i titolari di trattamenti pensionistici d'importo superiore.

Poiché le norme adottate a maggio dal Governo non erano ancora definitive, in quanto contenute in un decreto legge – come tale, soggetto a conversione e, quindi, modificabile da parte del Parlamento –, s'era suggerito di attendere la stabilizzazione del quadro normativo, prima di assumere qualunque iniziativa di tutela.

Con legge 17.07.2015, n.109, pubblicata sulla G.U. del 20.07.2015, n.166, tuttavia, il D.L. n.65/2015 è stato convertito e senza alcuna modifica nelle parti che qui rilevano.

A fronte di ciò, aderendo alle numerose sollecitazioni rivolte, As.So.Di.Pro., completato l'esame della questione, intende farsi promotrice di un'azione giudiziale rivolta a ottenere l'applicazione della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale e, quindi, il rimborso in misura integrale o, comunque, non irrisoria – tale essendo da considerare quella stabilita dal Governo e avallata dal Parlamento – di quanto dovuto ai pensionati a titolo di perequazione automatica per gli anni 2012-2013 e seguenti.

L'azione, essendo le norme adottate dall'Esecutivo contenute in un provvedimento avente natura di legge, richiederà la proposizione di una nuova questione di legittimità costituzionale.

Fatte le necessarie valutazioni di convenienza individuale, potrà partecipare all'iniziativa – consistente in ricorsi collettivi, da proporre di fronte alla Corte dei Conti delle regioni di residenza – il personale in quiescenza alla data del 1° gennaio 2012 o cessato dal servizio nel corso del 2012.

Ai fini della partecipazione all'azione, è necessario il **previo inoltro all'I.N.P.S. di un'istanza** (v. oltre), finalizzata ad ottenere l'applicazione della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale.

Il costo individuale di partecipazione al ricorso collettivo di fronte alla competente Corte dei Conti è fissato in complessivi €80,00, che comprendono: quota ricorso collettivo, quota iscrizione 2016 + fornitura pdf NGDM.

Per i già soci As.So.Di.Pro il costo individuale di adesione al ricorso è fissato in € 60,00.

Dal suddetto importo è esclusa l'eventuale costituzione di fronte alla Corte Costituzionale, l'opportunità o meno delle quale sarà valutata a tempo debito,

l'Associazione riservandosi di farsi carico direttamente, se del caso, dei relativi costi per un ricorso-campione.

La proposizione di ciascun ricorso collettivo è espressamente condizionata al raggiungimento di un numero minimo di 80 aderenti su base regionale (per il caso del Trentino Alto Adige, su base provinciale). In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà restituito quanto versato a titolo di quota di partecipazione al ricorso.

Si aderisce all'iniziativa, eseguendo il versamento di €80,00/60,00 sul conto corrente postale N° 88945001 intestato ad As.So.Di.Pro., Via Palestro n.78, 00185 Roma, (IBAN IT66Y0760103200000088945001), indicando la seguente causale: "Ricorso collettivo rivalutazione pensioni – Regione (indicare la Regione di residenza). Copia della ricevuta del versamento di c.c.p. deve essere inviata ad As.So.Di.Pro, al seguente indirizzo di posta elettronica: assodipro@assodipro.org.

Eseguito il versamento, deve essere consegnata allo studio legale incaricato (v. oltre link) la seguente documentazione:

1. due copie della scheda di adesione, compilata, datata e sottoscritta;
2. una copia della ricevuta del versamento di c.c.p. di €80,00 effettuato;
3. due originali della procura alle liti, compilata (nella parte anagrafica) e sottoscritta al momento del rilascio allo studio legale incaricato;
4. due copie di un documento d'identità in corso di validità, attestante la residenza nella regione dichiarata;
5. due copie del tesserino fiscale o sanitario;
6. tre copie dell'istanza presentata all'I.N.P.S., a mezzo lettera raccomandata a.r., al fine di ottenere l'applicazione della sentenza n.70/2015, completa (di copie leggibili) della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento;
7. tre copie del cedolino di pensione relativo ai mesi di maggio, agosto e settembre 2015. Per chi è munito delle credenziali d'accesso all'area riservata, il documento è recuperabile sul sito dell'INPS, seguendo il seguente percorso:www.inps.it- servizi online - accedi ai servizi - servizi per il cittadino (inserire codice fiscale e PIN) - fascicolo previdenziale del cittadino - prestazioni - pagamenti - 2015 pensione - rata 05, rata 08, rata 09 (posizionando il cursore sul fondo della pagina, è possibile scaricare i files in formato PDF);tre copie del decreto/provvedimento di collocamento in pensione;
- 8.tre copie della comunicazione inviata dall'INPS a gennaio 2012 (se presente) e a gennaio 2013, in uno con i cedolini relativi ai suddetti mesi. Per chi è munito delle credenziali d'accesso all'area riservata, i documenti sono recuperabili sul sito dell'INPS, seguendo il seguente percorso:www.inps.it- servizi online - accedi ai servizi - servizi per il cittadino (inserire codice fiscale e PIN) - fascicolo previdenziale del cittadino - modelli - certificato OBIS M anno 2012 e certificato

OBIS M anno 2013 (posizionando il cursore sul fondo della pagina, è possibile scaricare i files in formato PDF).

9. tre copie dell'eventuale risposta ricevuta dall'I.N.P.S. (per il personale in ausiliaria vedasi la nota di seguito) in relazione all'istanza presentata.

N.B.

Il personale che si trovava in ausiliaria durante il periodo di blocco e vi si trova tuttora dovrà inviare l'istanza di cui al punto 6) non all'I.N.P.S., ma al Centro Pensionistico / Ispettorato / Comando – Ufficio di FF.AA. erogatore del trattamento provvisorio di pensione e al medesimo Ente dovrà fare riferimento per il recupero della equivalente documentazione di cui ai punti 7), 8) e 9). Il documento da allegare di cui al punto 10) dovrà essere la risposta eventualmente ricevuta all'istanza da parte del suddetto Ente.

Il personale che si trovava in ausiliaria durante il periodo di blocco ed è poi passato in carico all'I.N.P.S. dovrà inviare l'istanza di cui al punto 6) sia al Centro Pensionistico / Ispettorato / Comando – Ufficio di FF.AA. erogatore del trattamento pensionistico provvisorio, sia all'I.N.P.S. e, per il recupero della documentazione di cui ai punti 7), 8) e 9), dovrà fare riferimento al suddetto Ente e/o all'I.N.P.S., a seconda del momento in cui è avvenuta la presa in carico della posizione pensionistica da parte dell'Istituto previdenziale. Il documento da allegare di cui al punto 10) dovranno essere le risposte eventualmente ricevute all'istanza da parte del suddetto Ente e/o dall'I.N.P.S.”.

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dovrà essere inviata allo studio legale incaricato anche in formato PDF a mezzo posta elettronica, indicando nell'oggetto “Ricorso collettivo rivalutazione pensioni, Regione (specificare la Regione di residenza)”.

L'incompletezza o l'erroneità della documentazione consegnata comporteranno l'esclusione dal ricorso collettivo e la restituzione di quanto versato a titolo di quota di partecipazione al ricorso.

Il materiale occorrente (istanza a INPS, scheda adesione, fac-simile procura alle liti) sono scaricabili dal sito www.assodipro.org .

Il termine ultimo per l'adesione è fissato al 31 ottobre 2015.

Entro la suddetta data, ciascun interessato dovrà avere inoltrato l'istanza all'INPS, effettuato il versamento di c.c.p., consegnato in cartaceo la

documentazione sopra indicata ed inviato, a mezzo posta elettronica, la documentazione in formato PDF sopra specificata. Il documento 10 potrà essere inviato anche successivamente, ove pervenuto in seguito.

Informazioni sull'azione, prima e nel corso della stessa, possono ottenersi tramite i siti www.militariassodipro.org www.assodipro.org o contattando, per iscritto o per telefono, la sede nazionale o quella territoriale di As.So.Di.Pro.

L'esito dei ricorsi collettivi sarà comunicato a cura di As.So.Di.Pro. sui siti www.assodipro.org o www.militariassodipro.org o con e-mail ai singoli ricorrenti.

Il Presidente Nazionale
Emilio Ammiraglia